



Numero Speciale del 2023

Francesca Chietera

**I nuovi requisiti degli atti del giudizio**

# I nuovi requisiti degli atti del giudizio

Francesca Chietera

*Avvocata giuslavorista*

Sommario: 1. I principi di chiarezza e sinteticità degli atti. La modifica dell'art. 121 c.p.c.; 2. Chiarezza e sinteticità tra propensione individuale e dovere processuale; 3. Le sanzioni; 4. Le specifiche tecniche e la modifica dell'art. 46 disp. att. c.p.c.

## **1. I PRINCIPI DI CHIAREZZA E SINTETICITÀ DEGLI ATTI. LA MODIFICA DELL'ART. 121 C.P.C.**

L'ennesima riforma del processo civile affonda le sue radici, come è noto, nel PNRR, nell'ambito del quale assume massimo rilievo il “*fattore tempo*”. Il PNRR si pone il precipuo obiettivo di ridurre i tempi del giudizio, al fine di riportare il processo italiano ad un modello di efficienza e di competitività, sì da costituire addirittura un volano per l'economia del Paese<sup>1</sup>, anche al fine di renderlo appetibile all'investitore d'oltralpe. Una delle strade individuate per curare i mali atavici della giustizia civile è quella, ancora una volta, di un ennesimo intervento sul processo civile, probabilmente omettendo di considerare gli insuccessi dei precedenti interventi, che tendevano ai medesimi fini<sup>2</sup>. Tra i vari proclami del PNRR, si afferma che “dal punto di vista generale si rendono effettivi il principio di sinteticità degli atti e il principio di leale collaborazione tra il giudice e le parti (e i loro difensori) mediante

---

<sup>1</sup> PNRR, p. 51: “*Si stima che una riduzione della durata dei procedimenti civili del 50 per cento possa accrescere la dimensione media delle imprese manifatturiere italiane di circa il 10 per cento*”.

<sup>2</sup> Sulla assenza nel PNRR di dati empirici, statistici o di analisi del diritto, da cui ricavare la necessità di un ennesimo intervento sul processo civile cfr. E. D'Alessandro, *La riforma della giustizia civile secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 16652/S/XVIII. Riflessioni sul metodo*, in *Giustizia insieme*, 31 maggio 2021, [www.giustizjainsieme.it](http://www.giustizjainsieme.it); in tema, G. Costantino, *Perché ancora riforme della giustizia?* in *Giustizia Insieme*, 13 luglio 2021, [www.giustizjainsieme.it](http://www.giustizjainsieme.it).

strumenti premiali e l'individuazione di apposite sanzioni per l'ipotesi di non osservanza"<sup>3</sup>.

Il comma 17, lett. d) dell'articolo unico della legge delega 26 novembre 2021 n. 206 ha delegato il governo a prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense.

In attuazione della legge delega, il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 ha modificato sia la rubrica che il contenuto dell'art. 121 del codice di procedura civile, prevedendo che *“Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”*. Altre disposizioni codicistiche, all'esito della riforma Cartabia, richiamano espressamente il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti del processo civile, a volte con riferimento ad entrambi i principi, a volte in maniera disgiunta: il riformato art. 163 c.p.c. prevede che l'atto di citazione debba contenere l'esposizione in modo *chiaro e specifico* dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; parallelamente, nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo *chiaro e specifico* sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (167 c.p.c.); con riferimento al giudizio di appello, sia

---

<sup>3</sup> PNRR, pag. 61.

civile che del lavoro, gli artt. 342 e 434 c.p.c. , nel prevedere che l'appello deve essere motivato, dispongono che lo stesso, per ciascuno dei motivi deve indicare, a pena di inammissibilità, *in modo chiaro, sintetico e specifico*: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Infine, con riferimento al giudizio di cassazione, il novellato art. 366 c.p.c. prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità: la *chiara* esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso (n. 3), nonché la *chiara e sintetica* esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano (n. 4).

Balza immediatamente agli occhi il fatto che i principi di chiarezza e sinteticità non viaggiano sempre di pari passo, essendo richiamati anche in maniera disgiunta, sicché appare opportuna una preliminare verifica in ordine al significato e alla portata di ciascun principio, che anche nella legge delega appaiono distinti<sup>4</sup>. Concettualmente, il principio di chiarezza attiene alla intellegibilità dell'atto, alla capacità di rendere immediatamente percettibile il suo contenuto mediante un linguaggio ed una esposizione lineare; la sinteticità, viceversa, attiene ai "confini" in senso lato dell'atto, che deve risultare non ridondante e privo di inutili ripetizioni, indipendentemente dalla sua lunghezza fisica<sup>5</sup> o, secondo diversa prospettiva, coerente con il numero e soprattutto la complessità

---

<sup>4</sup> seppur accomunati da un "grado elevatissimo di vaghezza", secondo M. TARUFFO, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, p. 456.

<sup>5</sup> Correttamente Cons. di Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023 n. 280 afferma che l'essenza della sinteticità "non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma è un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole, da un lato, delle questioni da esaminare e, dall'altro, la consistenza dell'atto - ricorso, memoria o, infine, sentenza - chiamato ad esaminarle".

delle questioni trattate<sup>6</sup>. Se tali sono le premesse, è facile intuire che un atto chiaro potrebbe non essere sintetico e viceversa un atto sintetico potrebbe comunque risultare non chiaro<sup>7</sup>, a conferma dell'alterità di contenuto dei due principi.

Nonostante la distinzione concettuale tra i due principi sia stata affermata di recente anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite<sup>8</sup>, sinteticità e chiarezza, in quanto funzionalmente collegate, vengono di solito richiamate congiuntamente, sì da divenire un'endiadi, con la precisazione che *“la chiarezza dev'essere considerata il fine, mentre la sinteticità soltanto il mezzo per raggiungere quel fine”*<sup>9</sup>.

In tale prospettiva, quindi, la sinteticità assumerebbe una funzione servente rispetto alla chiarezza, che è il fine ultimo cui l'atto deve tendere; interpretazione condivisibile, ferma tuttavia restando l'autonomia concettuale tra i due principi, nei termini innanzi richiamati. Con l'ulteriore – quanto ovvia - precisazione che assolvere al dovere di chiarezza e sinteticità non comporta alcuna garanzia in termini di contenuto giuridico dell'atto, posto che un atto chiaro e sintetico potrebbe comunque risultare privo di qualsivoglia spessore giuridico e

---

<sup>6</sup>P. BIAVATI, *Il linguaggio degli atti giudiziari*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, p. 483.

<sup>7</sup>L. R. LUONGO, *Il «principio» di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla luce dell'art. 1, co. 17 lett. d ed e, d.d.l. 1662, in Judicium. Sui principi di chiarezza e sinteticità degli atti, cfr., altresì, G. ALPA, Concisione e sobrietà nella redazione degli atti giuridici, in G. CONTE-F. DI MARZIO (a cura di), La sintesi negli atti giuridici, Milano, 2018, C. COMMANDATORE, Sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel giusto processo, in Giur. it. 2015, p. 853; G. FINOCCHIARO, Il principio di sinteticità nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2013, 853 ss., 861; G. SCARSELLI, Sulla sinteticità degli atti processuali, in Foro it., 2017, V, c. 323; A. STORTO, Il principio di sinteticità degli atti processuali, in Giusto proc. civ., 2015, 1191.*

<sup>8</sup> Cass. sez. un. 30 novembre 2021 n. 37522, secondo cui *“I requisiti della chiarezza e della sintesi sono autonomi tra loro, seppur indubbiamente collegati, in quanto un testo è chiaro quando è univocamente intellegibile, laddove la sinteticità evita ripetizioni e prolissità, esse stesse foriere del rischio di confusione”* <https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-37522-del-30-11-2021>.

<sup>9</sup> I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, in Giur. it., 2016, p. 2782; L. R. LUONGO, *Il “nuovo” requisito della chiarezza del ricorso per cassazione nella legge 26 novembre 2021, n. 206 (legge delega di riforma del processo civile) e l'arrêt Succi e a. c. Italia, § 1*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it);

pertanto non assolvere al suo scopo ultimo.

La codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti, foriera di timori soprattutto per la classe forense, non può tuttavia considerarsi una novità (né francamente una necessità, considerati i problemi interpretativi che dalla stessa è prevedibile che derivino), risultando il naturale approdo di un percorso già ampiamente tracciato dalla giurisprudenza, espressasi nel senso di ritenere i principi di chiarezza e sinteticità - anche in assenza di specifiche disposizioni presenti in altri ambiti<sup>10</sup> - immanenti al processo civile, quali presupposti per la realizzazione di un processo celere<sup>11</sup>, che si svolga nel rispetto del principio di collaborazione tra le parti ed il giudice e che sia finalizzato ad una decisione di merito, nel rispetto dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., co. 2 e dell'art. 6 CEDU<sup>12</sup>.

A latere degli approdi giurisprudenziali, il tema della chiarezza e della sinteticità, sia degli atti di parte che dei provvedimenti del giudice<sup>13</sup>, ha da tempo interessato la classe forense e la magistratura, in uno sforzo sinergico teso a dettare “le regole del gioco”<sup>14</sup>.

---

<sup>10</sup> L'art. 3 del codice del processo amministrativo espressamente prevede che “*Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione*”.

<sup>11</sup> cfr. Cass. civ. sez. II, sentenza 4 luglio 2012, n. 11199, che «*la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio*»

<sup>12</sup> Cass. sez. lav. 30 settembre 2014 n. 20589 che rinvia a Cass. 22 giugno 2006 n. 19100; più di recente, Cass. 13 febbraio 2023 n. 4300; Cass. Sez. Un. 30 novembre 2021 n. 37552; Cass. 21 marzo 2021 n. 8009.

<sup>13</sup> che devono parimenti risultare chiari e sintetici, come affermato da P.CURZIO, “*La Corte di cassazione declinata al futuro*”, in Riv. Dir. Proc. 2023, 1. p. 101, posto che “*La sentenza di cassazione è pur sempre la soluzione di un caso, non è un saggio accademico.... Chiarezza e concisione non servono a scrivere più sentenze o ascriverle in meno tempo (la chiarezza e la sintesi richiedono a volte più tempo), ma servono a rendere meglio comprensibile il pensiero della Corte, riducendo oscurità e ambiguità portatrici di dubbi e difficoltà interpretative e quindi di nuovi contenziosi*”.

<sup>14</sup> cfr. in tal senso la nota 17.6.2013 del Primo Presidente della Cassazione, dott. G. Santacroce, al Presidente CNF, di accorato invito alla predisposizione di atti chiari e sintetici, nonché i Protocolli di intesa tra la Corte di Cassazione ed il CNF riguardanti le regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile (17 dicembre 2015), l'attuazione del rito civile in cassazione (15 dicembre 2016), l'avvio del processo telematico e di digitalizzazione (27 ottobre 2020,

Se ciò è vero, è altrettanto innegabile che di detti principi – a fortiori ove codificati - si possa dare una interpretazione distorta, utilizzandoli quali impropri strumenti deflattivi, al fine di giustificare esiti abortivi del processo basati su mere questioni “stilistiche”; conclusione all’evidenza inaccettabile, una volta che l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo (art. 156 co. 2 c.p.c.).

## **2. CHIAREZZA E SINTETICITÀ TRA PROPENSIONE INDIVIDUALE E DOVERE PROCESSUALE.**

Chiarezza e sinteticità, sempre autonomamente intese, costituiscono doti individuali difficilmente trasmissibili; non può tuttavia negarsi che mancanza di chiarezza ed incontinenza negli scritti, spesso dilaganti, affondano le loro radici molto lontano: la sostituzione di quaderni, libri e penne a scuola con l’ipad, la comunicazione cifrata e sincopata mediante messaggi - ai limiti della balbuzie lessicale –degli adolescenti, l’incapacità di misurarsi con un testo scritto riguarda una larga fetta di studenti, che per forza di cose hanno sempre minore dimestichezza con la lingua parlata, ma soprattutto scritta<sup>15</sup>. Alle carenze del sistema educativo, soprattutto scolastico, va aggiunta la scomparsa delle scuole di retorica o comunque di percorsi mirati alla cura degli scritti nella professione forense; anche in assenza di particolari doti personali, tuttavia, dovrebbe essere immediatamente percepibile dall’avvocato l’utilità di essere chiaro e conciso negli scritti, nell’ antica consapevolezza che in presenza di scritti oscuri e prolissi “*i giudici, o si annoiano, o si confondono, ovvero si insospettiscono che si usi la prolissità per intorbidare la causa*”<sup>16</sup>.

---

successivamente integrato il 18 novembre 2020 e il 7 aprile 2021), abrogati e confluiti nel Protocollo sottoscritto in data 1 marzo 2023.

<sup>15</sup>B. CAVALLONE, in *La lingua del processo civile italiano*, evidenzia che “*la prima prova scritta alla quale si sottopone lo studente è la sua tesi di laurea*”.

<sup>16</sup> così si esprimeva il Cardinale Giovan Battista De Luca, avvocato di origini lucane, alla metà del 1600.

Lo scopo ultimo dell'avvocato è quello di farsi comprendere, di portare chiaramente all'attenzione del giudicante le ragioni del proprio assistito, sfrondando i propri scritti da inutili orpelli; per il raggiungimento di tale scopo lo sforzo di sintesi e la chiarezza di esposizione risultano essenziali, tenuto conto del contenuto della singola controversia, al quale la difesa deve risultare necessariamente dimensionata. L'atto è quindi uno strumento destinato ad uno scopo preciso, sicché il deficit di chiarezza e sinteticità assume rilievo non in quanto tale, ma solo ove non consenta all'atto di raggiungere il suo scopo, che è quello, banale, di farsi capire dal giudice; il che equivale a dire che mancanza di chiarezza e sinteticità rilevano non già in senso formale (di requisito stilistico), bensì in senso sostanziale (di contenuto dell'atto). Non può sottacersi, altresì, che la ridondanza negli scritti di parte deriva anche dalle incessanti modifiche del codice di procedura civile intervenute nel corso del tempo: nella progressiva implementazione di preclusioni e decadenze, nell'introduzione del principio di non contestazione, nella infelice formulazione degli articoli 342 e 434 c.p.c. dettata dalla riforma del 2012, nell'oscuro "progetto di sentenza" a cura dell'avvocato costretto per un attimo a diventare giudice, nell'inafferrabile e ondivago principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (e sull'annosa e diversamente interpretata necessità di riprodurre o meno nel corpo del ricorso per cassazione il testo integrale di atti e documenti relativi ai precedenti gradi di giudizio), talvolta utilizzato in senso eccessivamente formalistico sì da violare il principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU. Insomma, un percorso ad ostacoli, che ha ingenerato nella classe forense il timore che qualsivoglia lacuna espositiva possa determinare l'inammissibilità dell'atto di parte<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup>Così G. DELLA PIETRA, *L'ansia di specificazione nel processo civile: tre sintomi*, in Riv. trim. dir.

Indipendentemente dalle propensioni individuali, chiarezza e sinteticità si considerano derivanti da un preciso dovere processuale, ancorato al principio di leale collaborazione di cui all'art. 88 c.p.c., da intendersi riferito non solo ai contendenti ma anche nei confronti del giudice.

La leale collaborazione tra le parti, e tra le parti ed il giudice, nel garantire il buon funzionamento della giurisdizione, evita che le risorse ad essa assegnate, che evidentemente non sono illimitate e costituiscono un costo per la collettività, vengano sperperate o comunque non proficuamente utilizzate<sup>18</sup>.

### **3. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA E SINTETICITÀ E SANZIONI.**

La codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti nel processo civile impone di verificare quali siano le conseguenze connesse alla loro violazione. Partiamo col dire che l'art. 121 c.p.c., che impone chiarezza e sinteticità degli atti, non connette alla violazione di tali principi alcuna sanzione. Viceversa, problemi potrebbero sorgere in relazione alle impugnazioni: con riferimento all'appello - in cui gli artt. 342 e 434 c.p.c. nell'indicare i requisiti di forma dell'appello previsti a pena di inammissibilità, espressamente prevedono, che ciascuno dei motivi debba essere strutturato in modo chiaro, sintetico e specifico – ed ancor più con riferimento al giudizio di cassazione, in cui l'art. 366 c.p.c. prevede (n. 3) il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, una *chiara* esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso e il n. 4 che *chiara e sintetica* esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondono. L'atto di appello che contenga gli elementi di cui ai nn. 1

---

proc. civ., 2019, p. 1327.

<sup>18</sup>L. R. LUONGO, op. cit; R. CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, p. 390 s.

2 e 3 dell'art. 342 o 434 c.p.c. e che tuttavia non risulti sufficientemente chiaro, sintetico o specifico può per tali ragioni ritenersi inammissibile? Analogamente, il ricorso in cassazione che non contenga una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso ovvero una chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione può ritenersi per tale unica ragione inammissibile<sup>19</sup>? Al quesito non può che darsi risposta negativa. Preliminarmente, la “vaghezza” dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti comporta, quale diretta conseguenza, che la valutazione in ordine alla loro sussistenza o anche solo insufficienza sia rimessa alla mera discrezionalità del magistrato, con tutto quel che ne consegue in termini di certezza del diritto e di distorsioni applicative in funzione deflattiva; è pacifico, infatti, che un atto che un magistrato possa ritenere chiaro o sintetico possa non risultare tale per altro magistrato per differente formazione o anche sensibilità individuale; in assenza di indicazioni precise – impossibili, peraltro, da definire – in ordine al principio di chiarezza e sinteticità, consentire una declaratoria di inammissibilità di un atto che deficit in termini di chiarezza o solo di sinteticità sotto il profilo formale sarebbe inaccettabile, ove l'atto comunque abbia raggiunto il suo scopo, che è evidentemente quello di censurare in maniera intellegibile una decisione, sia essa di primo che di secondo grado. Ma... *“la tentazione di liberarsi di un fascicolo, perché l'atto di impugnazione è ritenuto non chiaro, non sintetico e non specifico potrebbe essere invincibile”*<sup>20</sup>.

La soluzione potrebbe quindi essere individuata mutuando i principi già

---

<sup>19</sup> Secondo M. Menicucci, *“Cassazione: le riforme di dettaglio”*, in *“Riforma del processo e controversie di lavoro”* a cura di F. M. Giorgi e S. Ciaschi, Torino, 2023, 110 *“Prevedere che la sinteticità sia un requisito generale degli atti del processo civile che non incide sulla validità e contestualmente pensare che la sua mancanza sia invece causa di inammissibilità del ricorso per cassazione – che è il più complesso degli atti – significa innanzitutto dare luogo ad un cortocircuito logico – giuridico”*.

<sup>20</sup> G. Costantino, *I nuovi requisiti di ammissibilità danno ai giudici il potere discrezionale di liberarsi dei fascicoli*, in [www.editorialedomani.it](http://www.editorialedomani.it).

espressi dalla Suprema Corte, che come innanzi detto ha ritenuto che chiarezza e sinteticità siano principi di carattere generale del processo (cui pertanto la modifica dell'art. 121 c.p.c. nulla ha aggiunto), la cui inosservanza non determina *ex se* l'inammissibilità dell'atto. Chiarezza e sinteticità vanno valutati sotto il profilo della sostanza e non della mera forma, con conseguente inammissibilità del ricorso, solo ove l'inosservanza di detti requisiti pregiudichi *“l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata”*<sup>21</sup>.

La decisione appare corretta, nella misura in cui assegna ai principi di chiarezza e sinteticità un valore non “assoluto”, imponendone viceversa la valutazione con riferimento al tenore complessivo dell'atto ed al raggiungimento dello scopo cui esso è finalizzato nel processo, in linea con il principio di *“civiltà giuridica codificato dall'art. 156 c.p.c. che individua nel requisito dello scopo del singolo atto processuale il metro della validità – invalidità del singolo atto del processo”*<sup>22</sup>.

Il dovere di chiarezza e sinteticità non può quindi costituire uno strumento di deflazione o peggio di puntigliosa valutazione “stilistica” degli atti di parte, dovendo viceversa lo scrutinio del giudice valutare se l'atto stesso, anche se non particolarmente chiaro ovvero inutilmente prolisso, abbia offerto al giudicante gli elementi di comprensione utili a

---

<sup>21</sup>. Cass. Sez. Un. 30 novembre 2021 n. 37552, che riguardava un ricorso per cassazione di 94 pagine, gran parte delle quali utilizzate per ricostruire i precedenti gradi di giudizio, a fronte di una sentenza di 14 pagine; in termini, Cass. 16 marzo 2023 n. 7600, riguardante un ricorso di 65 pagine su una questione a giudizio della corte di non particolare complessità, con una mescolanza di elementi di fatto e di diritto da rendere incomprensibili le ragioni delle doglianze. In termini, Cass. sez. lav. 3 novembre 2021 n. 31336 <https://sentenze.leggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-31336-del-03-11-2021>; Cass. sez. lav. 20 gennaio 2020 n. 1109 <http://www.lavorosi.it/rapporti-di-lavoro/dovere-di-sicurezza-e-norme-prevenzionistiche/cassazione-datore-risarcisce-danno-da-mobbing-orizzontale-solo-se-a-conoscenza-delle-attivita-pers/>.

<sup>22</sup> A. Proto Pisani, *Note a prima lettura di una brutta riforma del processo civile, in Questione giustizia*, novembre 2022.

definire il giudizio. Solo nelle ipotesi in cui mancanza di chiarezza e sinteticità produca una totale incomprendibilità dell'atto, quest'ultimo va dichiarato inammissibile; approdo cui la giurisprudenza era giunta ben prima dell'entrata in vigore della riforma, dichiarando inammissibili le impugnazioni in cui, al netto dello stile non cristallino o ridondante, la parte avesse espresso in maniera oscura e contorta i fatti processuali, fornendo una serie infinitesimale di dettagli inutili ed al contempo impedendo un'ideale focalizzazione dei fatti di causa dirimenti<sup>23</sup>. Fermo restando il principio di carattere generale, va tuttavia evidenziato che la redazione del singolo atto deve comunque rispettare i requisiti di forma che la legge impone per ogni singolo grado di giudizio.

Principio confermato nella nota sentenza Succi e altri contro Italia, in cui la CEDU<sup>24</sup>, partendo dal presupposto che le condizioni di ricevibilità di un ricorso per cassazione possono essere più rigorose che per un appello<sup>25</sup> e che il legale incaricato dovesse essere a conoscenza delle tecniche di redazione del ricorso, ha ritenuto non violato l'art. 6 §1 della Convenzione, in quanto l'ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte di Cassazione non aveva pregiudicato la sostanza del diritto dei ricorrenti a un tribunale<sup>26</sup>. Deve pertanto concludersi che la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità negli atti del processo non introduce nuove ipotesi di inammissibilità, non potendosi confondere i requisiti di forma - contenuto degli atti con quelli di dimensione o di stile degli stessi, viceversa dovendosi dare applicazione all'indirizzo, risalente e

---

<sup>23</sup> Cass. civ. 13 febbraio 2023 n. 4300.

<sup>24</sup> CEDU, sentenza 28 ottobre 2021 Succi e altri contro Italia, in uno dei ricorsi riuniti (26049/14) che riguardava un ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile dalla corte di cassazione, di 80 pagine, di cui le prime 50 contenevano trascrizioni di atti difensivi e di provvedimenti dei giudizi di merito.

<sup>25</sup> Corte EDU, BruallaGómez de la Torre c. Spagna, 19 dicembre 1997, § 37, Recueildesarrêts et décisions 1997-VIII, e Kozlica c. Croazia, n. 29182/03, § 32, 2 novembre 2006.

consolidato, secondo cui la sanzione di inammissibilità si giustifica solo ove sia pregiudicata l'intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame del giudice<sup>27</sup>.

Discorso a parte è quello riguardante le sanzioni connesse all'inosservanza dei principi di chiarezza e sinteticità. Pur in assenza di precise disposizioni, viceversa rinvenibili nel processo amministrativo<sup>28</sup>, atti ipertrofici ed oscuri possono giustificare la condanna alle spese di lite; da escludersi, viceversa, che l'inosservanza dei principi di chiarezza e sinteticità possa comportare, ex se, una responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., in assenza di specifici riferimenti oggettivi, in termini di contenuti della violazione e delle connesse sanzioni. L'atto privo di chiarezza e sinteticità non può, in quanto tale, ritenersi un abuso del processo – categoria dogmatica anch'essa dai confini sfuggenti - sì da comportare una condanna per responsabilità aggravata, come sostenuto in recenti pronunce, nelle quali, pur precisandosi che il mancato rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità non rileva in termini di estensione del ricorso (normativamente non sanzionato), viceversa ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., si afferma che la proposizione di un ricorso *“all'evidenza inammissibile”* giustifica la condanna per responsabilità aggravata in quanto si pone in frontale contrasto con un assetto ordinamentale che da un lato deve *“universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale e dall'altro tener conto del principio di ragionevole durata del processo e, dunque, della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai*

---

<sup>27</sup>Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297.

<sup>28</sup> in cui l'art. 26 c.p.a. prevede che quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del c.p.c., *“tenendo anche conto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 3 comma 2”*.

*suoi fini istituzionali*<sup>29</sup>. Affermazione non condivisibile, in primo luogo in quanto l'obiettivo dell'accesso "universale" alla giustizia si realizza non intervenendo con le punizioni ma affrontando, a monte, l'annosa questione del sovraccarico del ruolo della corte; in secondo luogo, in quanto il principio di ragionevole durata del processo non può costituire un valore assoluto<sup>30</sup> e comunque non può giustificare l'utilizzo indiscriminato, peraltro d'ufficio, di "strumenti dissuasivi" in assenza di azioni effettivamente temerarie; diversamente opinando, si attribuirebbero al giudice "*discrezionali e officiosi poteri repressivi dell'uso dell'azione e della difesa*"<sup>31</sup>, peraltro impropriamente allargando la nozione di abuso del processo, che va correlata esclusivamente a comportamenti deliberatamente distorsivi, che attentino al regolare funzionamento della giustizia e non già ad atti che non siano sufficientemente chiari e sintetici<sup>32</sup>.

Rimane, irrisolvibile, il problema del perimetro dei poteri decisori e del corretto utilizzo degli stessi, cui, peraltro, non sono correlate sanzioni; ciò in quanto l'irrigidimento dei canoni di valutazione di detti criteri ad opera della magistratura potrebbe condurre ad una pericolosa deriva sanzionatoria (oltre che ad una ingiustificata contrapposizione tra avvocatura e magistratura), sicuramente violativa dei precetti

---

<sup>29</sup>Cass. 13 febbraio 2023 n. 4300, <https://iusletter.com/dalla-redazione/processo-esecuzione-mediazione/diritto-processuale-civile/patti-chiari-inammissibilita-del-ricorso-in-cassazione/>

<sup>30</sup> Corte Cost. 9 maggio 2022 n. 111, secondo cui "Un processo non "giusto", perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata". <https://www.cortecostituzionale.it/action/SchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=111>

<sup>31</sup> Così G. SCARSELLI, *Il nuovo art. 96, 3° comma c.p.c.: consigli per l'uso*, in *Judicium*, secondo cui se da una parte è vero che il giudice può oggi pronunciare anche d'ufficio e liquidare il danno anche in via equitativa, dall'altra resta parimenti vero che in tanto ciò è possibile in quanto gli altri estremi della fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c. sussistano, ovvero: a) si sia comunque in presenza di una lite temeraria; b) vi sia un danno da ritenere esistente nell'*an*; c) e vi sia nesso di causalità tra il danno e la lite temeraria.

<sup>32</sup>F. CORDOPATRI, *La violazione del dovere di sinteticità degli atti e l'abuso del processo*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 19 marzo 2014.

costituzionali e convenzionali di cui all'art. 24 Cost e all'art. 6 CEDU.

#### **4. LE SPECIFICHE TECNICHE E LA MODIFICA DELL'ART. 46 DISP. ATT. C.P.C.**

Il secondo criterio direttivo in tema di atti è previsto dalla lettera e) del comma 17 della legge 26 novembre 2021 n. 206 e prescrive il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese.

In esecuzione di tale criterio, il decreto legislativo 149/2022 ha modificato l'art. 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, prevedendo che il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il consiglio nazionale forense, definisce con decreto, da aggiornarsi con cadenza almeno biennale, gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo; con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. L'idea che gli atti di giudiziari possano essere concepiti mediante schemi informatici non desta particolari preoccupazioni, essendo peraltro tale previsione il naturale approdo dell'introduzione del processo telematico. Il vero problema attiene al contenuto dello schema, allo stato non ancora definito: se infatti appare ovvia la individuazione dei campi

necessari a contenere le informazioni minime del giudizio, relative alle parti, all'oggetto della controversia, al numero di ruolo, al valore della causa ecc., maggiore attenzione andrà dedicata alla eventuale predefinitone dei campi che riguardino la parte argomentativa dell'atto, non solo in termini di numero di pagine massime consentite: opzione che ovviamente incontra la maggiore resistenza da parte del ceto forense, preoccupato di eventuali "ingabbiamenti" dei propri scritti e più in generale della compressione del diritto di difesa della parte assistita. Le critiche mosse alla nuova formulazione dell'art. 46 dispatt. c.p.c. non riguardano solo il contenuto dello schema da definire ad opera del Ministero della Giustizia, ma anche, in radice, la possibilità che la predefinitone dell'atto possa promanare, appunto, dal Ministro della Giustizia, cui la Costituzione affida meri compiti di organizzazione e di funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nei quali non paiono rientrare, come correttamente osservato, i criteri di stesura degli atti<sup>33</sup>. Ad oggi, la questione è aperta, e solo con l'emanazione del decreto ministeriale comprenderemo se si apriranno scenari processuali orwelliani<sup>34</sup> ovvero se le misure adottate, nel rispetto dei valori di cui all'art. 6 Cedu e dell'art. 24 Cost., siano comunque compatibili con il rispetto del principio di difesa delle parti. Non vi è quindi preclusione di sorta all'introduzione di schemi e formulari, a condizione, tuttavia, che la parte relativa alla parte argomentativa della domanda non subisca eccessive e cogenti limitazioni; del resto, vi sono altre disposizioni che espressamente prevedono la stesura degli atti secondo schemi e limiti già prefissati, che appaiono più draconiane nel sanzionare il mancato rispetto degli schemi predefiniti. Ad esempio, l'art. 47 del Regolamento della

---

<sup>33</sup>G. SCARSELLI, *Mala tempora currunt*, in *Judicium*.

<sup>34</sup>in cui gli atti vengono letti dalle macchine, timore espresso da G. SCARSELLI, op ult. cit.

procedura della Corte EDU, secondo cui ogni ricorso depositato a norma dell'art. 34 della Convenzione è presentato mediante un formulario di ricorso fornito dalla cancelleria, salvo che la Corte decida altrimenti; in detto formulario si impongono, oltre che i dati necessari alla identificazione delle parti e dei difensori e all'oggetto della causa, per quanto attiene alla parte argomentativa un'esposizione succinta e leggibile dei fatti; un'esposizione succinta e leggibile della o delle violazioni della Convenzione lamentate e delle relative argomentazioni<sup>35</sup>; e un'esposizione succinta e leggibile che dimostri il rispetto da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità del ricorso; nessuna predefinizione di criteri di stesura dell'atto, ma l'indicazione delle caratteristiche che ogni atto giudiziario dovrebbe avere, finalizzati alla predisposizione di atti contenuti e specifici. Nell'ipotesi in cui il ricorso non presenti i requisiti indicati dal regolamento, lo stesso non sarà esaminato dalla Corte<sup>36</sup>.

Da ultimo, l'art. 47 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comportano invalidità, ma possono essere valutati dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. Trattasi, come correttamente evidenziato con riferimento alla medesima previsione contenuta nella legge delega, di disposizione "*tautologica*"<sup>37</sup>, poiché appare ovvio che l'atto che ha raggiunto il suo scopo non possa essere sanzionato con la sua invalidità per violazione di specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico, ferma restando la possibilità di una

---

<sup>35</sup> con la possibilità di allegare al ricorso un documento separato (di massimo 20 pagine), nel quale meglio esplicitare (ma non ampliare) le argomentazioni contenute nel ricorso.

<sup>36</sup>salvo che: a) il ricorrente abbia fornito una spiegazione soddisfacente sui motivi del mancato rispetto dei requisiti; b) il ricorso riguardi una domanda provvisoria; c) la Corte decida altrimenti, d'ufficio o su richiesta del ricorrente.

<sup>37</sup>Così G.P.POLI, *La digitalizzazione*, in *La riforma della giustizia civile*, a cura di G. COSTANTINO, Bari, 2022, p. 101.

valutazione della violazione ai fini della condanna alle spese di lite. Di sicuro, il processo telematico non può costituire il “percorso ad ostacoli” del futuro: una cosa è il rispetto di regole chiare e predefinite, altro, evidentemente, perdere di vista la funzione del processo, quale strumento di tutela effettiva di chi ha bisogno di giustizia.